



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA N. 236 del 17-10-2018

Oggetto: MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10. SEMESTRE INVERNALE 2018/2019.

IL SINDACO

Premesso che

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

Considerato che sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla

possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate;

Considerato che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[...] *1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]*” e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell'aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2016-2017;

Richiamato il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Mira, consente l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Richiamate

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”;

la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

Rilevato che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 26 giugno e del 21 settembre del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato i contenuti del nuovo Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile
- trasporti;
- agricoltura;

Preso atto che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del **20 settembre 2018** durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree

urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà;

Tenuto conto di quanto sopra espresso l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano sia provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, sia provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami zootecnici ubicati nell'intero territorio comunale;

Visti

- il D.Lgs. n. 155/2010 e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- il D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n. 74/2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.C.M. 08/03/2002;
- la L.R. 33/85 e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006;
- il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.

ORDINA

A) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO PER TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

a tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 marzo 2019 tutti i giorni e per tutto il giorno le seguenti limitazioni:

D) Nessuna allerta livello VERDE

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali 1 stella (DGRV n. 1908/2016);

4. divieto di combustione all'aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006 (e DGR n. 122/2015), (fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali), ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania;

2) Allerta livello 1 ARANCIO

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 24 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali 2 stelle (DGRV n. 1908/2016);
4. divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania;
5. il divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compresi i barbecue e i fuochi d'artificio
6. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe;

3) Allerta livello 2 ROSSO

- I la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
- II riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 24 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
- III divieto di utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali 3 stelle (DGRV n. 1908/2016);
- IV divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania;
- V il divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compresi i barbecue e i fuochi d'artificio;
- VI il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe

Deroghe alle misure di cui al punto A)

Per gli impianti termici le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013; in caso di livello di allerta 1 arancio e livello di allerta 2 rosso c'è la possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Per le combustioni all'aperto: deroga di divieto in caso di necessità di combustione finalizzata a tutela sanitaria di particolari specie vegetali. Possibilità di deroga per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate previste dal Comune.

B) REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

1) Nessuna allerta livello VERDE dalla data di pubblicazione del presente atto al 14/12/2018 e dal 07/01/2019 al 31/03/2019 dalle ore 8:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì (feriali) il divieto di circolazione nelle strade di competenza nell'intero territorio comunale, a :

- *Autovetture private BENZINA euro 0 ed euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni “Nuovo codice della strada” ;
- *Veicoli commerciali DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi*

I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 dell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

2) Allerta livello 1 ARANCIO dalla data di pubblicazione del presente al 31/03/2019 dalle ore 8:30 alle 18:30 tutti i giorni il divieto di circolazione nelle strade di competenza nell'intero territorio comunale, a:

- *Autovetture private BENZINA euro 0 ed euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 , euro 3 ed euro 4* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni “Nuovo codice della strada” ;
- *Veicoli commerciali DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi*

3) Allerta livello 2 ROSSO dalla data di pubblicazione del presente al 31/03/2019 dalla data di pubblicazione del presente al 31/03/2019 tutti i giorni con gli orari sottostanti per tipologia di veicolo il divieto di circolazione nelle strade di competenza nell'intero territorio comunale, fino al rientro a livello inferiore di allerta a:

- *Autovetture private BENZINA euro 0 ed euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2 , euro 3 ed euro 4 (orario 8:30 -18,30)*, così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni “Nuovo codice della strada” ;
- *Veicoli commerciali DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 - (orario 8:30 -18,30) ed euro 4 - (orario 8:30 -12,30)*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi - (orario 8:30 -18,30)*

Deroghe alle misure di cui al punto B)

Sono esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo esclusivamente a GPLo Metano, nel caso di veicolo a benzina, o a GPL (mixed fuel) o metano (dual fuel) nel caso di veicolo a gasolio;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti Competenti;

- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.
- p) veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, nonché i mezzi della Pro Loco operanti in relazione a funzioni ed attività istituzionali dell'Ente;
- s) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età (Carta di Identità);
- u) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica comune;
- v) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da comprovare);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- x) veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- y) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle modalità carico e scarico delle merci;

Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe, fatta eccezione per quelle di cui al punto k) e al punto t), che sono sostituite come di seguito indicate:

- veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età (Carta di Identità) e che siano residenti nel Comune di Mira;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle modalità carico e scarico delle merci;

C) DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO

Il divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

Le violazioni alle limitazioni del traffico saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Viabilità della Città metropolitana di Venezia
 - Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda U.l.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Prefettura di Venezia;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - ANAS;
 - Veneto Strade SPA;
 - Comune di Venezia;
 - Comune di Dolo;
 - Settore Lavori Pubblici e Settore Governo del Territorio (servizi Ambiente e Mobilità) del Comune di Mira

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

II SINDACO

F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa